



COMUNE DI PISOGNE

(Provincia di Brescia)

IL REVISORE

PARERE N° 26 DEL 24/10/2019

OGGETTO : Parere sulla proposta di delibera di consiglio comunale n. 47 del 9/10/2019 “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO SICUREZZA STRADA MUSNA-PREVEDECOLO E STRADA GOVINE-TOLINE.”

Oggi 24 ottobre 2019, il Revisore prende in esame la proposta di delibera di Consiglio Comunale “Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1 del d. lgs. 267/2000 lavori di somma urgenza per ripristino sicurezza strada Musna-Prevedecolo e strada Toline-Govine della viabilità "Dossello" a Pisogne” che verrà presentata e discussa nella prossima seduta del Consiglio Comunale.

Il Revisore,

- analizzata la bozza di delibera redatta dal responsabile dell’Area Tecnica – Ing.Venturini Angelo;
- visto:
 - l’art. 239 del D.lgs. n. 267/00;
 - l’art.194 del D.lgs. n. 267/00;
 - l’art. 191 del D.lgs. n. 267/00 come novellato dalla L. 145/18;
- vista la relazione di accompagnamento del responsabile dell’area tecnica per il riconoscimento del debito fuori bilancio per complessivi € 24.997,80;

Preso atto della deliberazione della Corte dei Conti della Sicilia n. 121/2019 dalla quale si evince “.., sarà necessario procedere sempre al riconoscimento consiliare delle spese derivanti *per i lavori di somma urgenza* apprestando la relativa copertura finanziaria, tuttavia solamente *nei limiti delle necessità accertate per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità*. Il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte dell’organo esecutivo e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

La vigente versione dell’articolo 191, terzo comma, del TUEL, pertanto, prevede sempre - in presenza di lavori di somma urgenza - una deroga alla procedura ordinaria, da circoscrivere, tuttavia, al rispetto dei termini di cui all’art. 191, terzo comma, al di fuori dei quali si è comunque in presenza di “acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3” e il riconoscimento non può che operare nei limiti dell’art. 2041 cod. civ., senza possibilità di riconoscere l’utile d’impresa, come da costante giurisprudenza della Corte dei conti. 4

L’art.191 del TUEL novellato, infatti, privato dell’inciso “*qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti*”, ha inteso introdurre una disciplina derogatoria per tutti i lavori di somma urgenza e di protezione civile; tuttavia, l’esigenza di celerità e di preminente tutela della

pubblica incolumità che giustifica l'affidamento diretto e la determinazione consensuale del corrispettivo con l'affidatario prima che venga assunto l'impegno contabile, risulta controbilanciata dalla rigida previsione di termini entro i quali la Giunta deve sottoporre la proposta di riconoscimento di debito al Consiglio, al fine di ricondurre la spesa nell'alveo del bilancio; il quantum da riconoscere, inoltre, non può eccedere i termini della accertata necessità per la rimozione dello stato di pericolo, al precipuo fine di evitare che il ricorso alle procedure di somma urgenza si trasformi da strumento eccezionale in occasione per provvedere, contestualmente, ad interventi eccedenti la necessità contingente.....

..., laddove l'iter procedurale seguito dall'amministrazione si sia svolto nell'ambito dei ristretti termini previsti dalla legge, il riferimento alle "modalità" di cui all'art. 194 lett. e) è da intendersi nel senso che è sempre necessaria l'adozione della delibera consiliare con la quale riconoscere la spesa sostenuta per lavori di somma urgenza, purché strettamente attinenti alla rimozione dello stato di pericolo: in tal caso l'utilitas per l'amministrazione coincide con la spesa sostenuta come risultante dalla perizia tecnica e dal corrispettivo concordato consensualmente:... pertanto, laddove l'attività gestionale sia mantenuta entro l'alveo temporale segnato dalla legge non v'è ragione che giustifichi la decurtazione dell'utile d'impresa.

La violazione di detti termini procedurali, invece, determina l'applicazione della disciplina sostanziale di cui all'art. 194, lett. e) come da consolidata giurisprudenza del giudice contabile: in tal caso il riconoscimento opererà esclusivamente nei limiti dell'utilità ricevuta dall'amministrazione mentre per la parte non riconoscibile (l'utile d'impresa) il rapporto obbligatorio intercorrerà tra il privato fornitore e l'amministratore che ha disposto la fornitura"

Considerato che in ossequio alla deliberazione della Corte dei conti sopra indicata è necessario indicare se

- 1) l'iter procedurale seguito dall'Amministrazione non si è svolto nell'ambito dei ristretti termini previsti dalla legge ovvero non sono rispettati i termini entro i quali la Giunta deve provvedere alla sottoposizione al Consiglio del provvedimento di riconoscimento del debito;
- 2) se l'importo oggetto di riconoscimento del debito fuori bilancio opera esclusivamente nei limiti dell'utilità ricevuta dall'amministrazione o ricomprende l'utile dell'impresa;

Preso atto che dalla relazione del responsabile dell'area Tecnica e dalla proposta di delibera di consiglio comunale ricevuta

1. risulta che è necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 24.997,80 ovvero l'importo dei lavori di "Pronto intervento e ripristino sicurezza strada Musna-Prevedecolo e strada Toline-Govine" come da verbale di somma urgenza e perizia di spesa approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 26/06/2019;
2. nulla è esplicitato in merito all'utile d'impresa

evidenzia

la necessità di integrare la proposta di delibera di consiglio comunale in oggetto richiamata e dei relativi allegati con le indicazioni riportate dalla giurisprudenza contabile al fine di poter esprimere un parere.

Letto, confermato e sottoscritto

IL REVISORE UNICO
(Dott. Rag. Giovanni Bignotti)